

**FOCUS ON**

# **PRIVACY E SPORT DILETTANTISTICO**

---

Acquisizione e gestione dei dati personali: quali obblighi per associazioni e società sportive dilettantistiche a seguito del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR)?

## **GDPR: l'acquisizione e la gestione dei dati personali delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679**

### **1) GDPR: Ambito di applicazione del nuovo Regolamento UE 2016/679**

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (meglio noto come "GDPR, General Data Protection Regulation" – Regolamento UE 2016/679) è un Regolamento con il quale la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione Europea e dei residenti nell'Unione Europea, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea (UE).

Il testo, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno, è divenuto efficace il 25 maggio 2018 data in cui è terminato il periodo di transizione (il regolamento, a differenza della Direttiva, non va recepito dai singoli Paesi membri dell'UE ma è già di per sé vincolante e vigente).

Dal punto di vista pratico, pertanto, a partire dal 25 maggio 2018 il GDPR ha sostituito le precedenti disposizioni in materia ed in particolare, per l'Italia, la Direttiva 95/46/EC sulla protezione dei dati ed il codice per la protezione dei dati personali d.lgs. n.196/2003.

Il nuovo regolamento europeo disciplina il "trattamento dei dati personali" relativi alle persone nell'UE, da parte di persone, società od organizzazioni. Nello specifico, si legge nel testo pubblicato sulla Gazzetta dell'UE, si applica al "trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali ed al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati e figurarvi".

Per "trattamento" di dati personali altrui, come definito dall'art. 4 del GDPR si intende, in generale, "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

Il dato personale, invece, viene definito come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Per "identificabile" si intende la persona fisica che può essere riconosciuta, direttamente o indirettamente, attraverso attributi come nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Il consenso al trattamento di tali dati, si legge nel Regolamento, dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Il GDPR, inoltre, prevede una specifica protezione per i dati provenienti da minori, soggetti di età inferiore a 16 anni (o, in casi specifici, di 13 anni) che "possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali" e per i quali è necessario il consenso anche del genitore o di chi ne esercita la tutela.

Il GDPR, pertanto, è essenzialmente un modo comportamentale per gestire correttamente i dati sensibili altrui. La normativa si applica a tutti coloro che sono in possesso di dati personali, a qualunque titolo.

Per tutte le ragioni sopra esposte risulta palese che la normativa introdotta dal GDPR - General Data Protection Regulation, con il Regolamento Europeo n. 2016/679 deve essere applicata anche alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche, che in merito allo stesso devono essere informate ed hanno il dovere di recepire quanto dettato dal Nuovo Regolamento al fine, in caso di necessità, di dimostrare all'autorità di riferimento di aver messo in sicurezza i dati in loro possesso.

## **2) GDPR: il problema delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche**

Per quale motivo, con l'entrata in vigore del GDPR, si parla di "problema" in relazione alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche?

Procedendo ad un breve inquadramento normativo, come sopra anticipato, occorre considerare che in Italia la disciplina del trattamento dei dati, fino al 24 maggio 2018, risultava regolamentata dalla Direttiva 95/46/EC sulla protezione dei dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, in breve "Codice della Privacy", modificato ed aggiornato da successivi provvedimenti legislativi.

Il Codice della Privacy, ad oggi non vigente e non ancora stato integrato e/o modificato alla luce dei principi di cui al GDPR, all'art. 26, prevedeva che:

*"1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti"*

Al comma 4 dello stesso articolo, tuttavia, la previsione normativa del D. Lgs n. 196/2003, sanciva:

*"4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:*

*a) quando il trattamento e' effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalita' hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalita' di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13".*

Le Autorizzazioni generali nn. 2 e 3 del 2016 rilasciate ai sensi dell'art. 40 del "vecchio" Codice, ad opera del Garante della Privacy, sino al 24 maggio 2018, avevano esonerato associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo dall'obbligo di ottenere il consenso scritto ed informato degli associati per il trattamento di dati sensibili. Tra queste rientravano anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

Con l'entrata in vigore del GDPR, ovvero a partire dal 25 maggio 2018, anche le associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo devono adeguarsi alla nuova normativa europea.

Occorre considerare che il Regolamento Europeo fonda il proprio impianto normativo su:

- 1) il consenso libero ed informato dell'interessato,
- 2) la piena responsabilizzazione del Titolare del trattamento,
- 3) la valutazione del rischio del Trattamento stesso.

Qualora il Legislatore dovesse intervenire modificando la vecchia normativa interna, pertanto, dovrà forzatamente adeguarsi al rispetto tali principi, anche alla luce dell'ampia definizione, sopra testualmente riportata in introduzione, che l'art. 4 del GDPR riserva al cosiddetto "Trattamento dei dati personali".

Data l'ampiezza di tale formulazione, le associazioni e le società sportive dilettantistiche si troveranno di fronte ad una serie di obblighi che fino al 25 maggio 2018 non hanno avuto.

Il primo aspetto, particolarmente delicato, che le associazioni e le società sportive sono costrette ad affrontare riguarda il trattamento dei "dati sensibili", cioè quelli che sono "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" raccolti dalle Associazioni e dalle Società sportive in relazione ai propri associati".

Si ricorda, ancora una volta, che prima del 25 maggio 2018, le Associazioni e le Società sportive potevano acquisire e gestire tali dati senza che l'interessato prestasse il consenso. Ora, con l'entrata in vigore del GDPR, le Associazioni e le Società sportive sono obbligate, alla stregua di una qualsiasi azienda, società o professionista, ad ottenere il consenso dall'interessato. Tale consenso deve essere prestato mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano.

In secondo luogo, altro aspetto particolarmente delicato, il contenuto precettivo di tale Regolamento riveste notevole rilevanza in relazione al fatto che la maggior parte dei soggetti che svolgono attività sportiva per le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche in Italia, sono minorenni. Per il trattamento dei dati sensibili e personali di tali soggetti, come anticipato in introduzione, la normativa europea prevede una specifica protezione, ovvero il necessario consenso (informato, positivo, libero e specifico) anche del genitore o di chi ne esercita la tutela.

### **3) Conclusioni: quali sono le soluzioni?**

Il nuovo Regolamento sulla Privacy – GDPR – non è, dunque, una somma di adempimenti burocratici formali da adempiere, ma un modus operandi effettivo e che sia dimostrabile. In particolare il titolare del trattamento dovrà mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento (c.d. Accountability o principio di responsabilizzazione).

In concreto, pertanto, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche, sin da subito, devono verificare il contenuto delle informative rese agli interessati e le modalità di acquisizione del consenso al trattamento e, specialmente se si

tratta di minori, e sincerarsi che queste contengano i requisiti minimi previsti dal GDPR; in difetto, è necessario procedere all'adeguamento nel minor tempo possibile.

Inoltre, stante la precettività di tutte le norme contenute nel Regolamento Europeo ed in attesa di un intervento di adeguamento normativo interno, occorre adottare i modelli di gestione imposti dal GDPR e dotarsi dei meccanismi di controllo delle procedure, al fine di garantire a tutti gli associati tutela e protezione nel trattamento dei dati e di permettere loro, altresì, di esercitare i diritti introdotti dal Regolamento tra i quali, ad esempio, quello previsto dall'art. 20 relativo alla portabilità dei dati, applicabile nei casi di trattamento effettuato con mezzi automatizzati, particolarmente rilevante in caso di trasferimento da un'associazione/società sportiva all'altra.

Il mancato adeguamento alla normativa sancita dal GDPR, "General Data Protection Regulation" – Regolamento UE 2016/679, può comportare rilevanti sanzioni amministrative e penali. Vengono puniti il mancato rispetto delle regolari procedure di informazione, acquisizione, conservazione, elaborazione, trasmissione e gestione dei dati.

In conclusione, anche le Associazioni e le Società sportive, che detengono dati personali e sensibili di dipendenti, soci, volontari, atleti, allenatori e altri, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni facendo un'analisi della propria situazione rispetto ai dati gestiti, individuando le aree di intervento ed attivando le misure tecniche ed organizzative necessarie. In particolare, per evitare pesanti sanzioni, ciascuna società o associazione sportiva dilettantistica dovrà essere in grado di dimostrare che l'assetto organizzativo prescelto sia adeguato, adottando un modello organizzativo privacy articolato e completo, nel rispetto di quanto statuito dal GDPR.

Dott. Andrea Mileto